

n. 1864 R.G. 2006 Appello

**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**sezione prima civile**

nelle persone dei magistrati

dott. Baldo Marescotti relatore presidente

dott. Irene Formaggia consigliere

dott. Filippo Lamanna consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato,

da

D. [REDACTED] (già S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco  
Trimboli

appellante

nei confronti di

CAPITALIA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Zocchi e Daniele Sciarrillo

appellata

*ritenuto* che la società D. [REDACTED] ha dedotto la illegittimità degli addebiti conteggiati sia a titolo di interessi capitalizzati con cadenza trimestrale, in violazione del divieto di anatocismo, sia a titolo di spese non preventivamente concordate né giustificate;

*ritenuto* che la società appellante aveva prodotto in primo grado estratti conto bancari relativi al conto n. 1514156 ed estratti conto scalari relativi ad altri conti correnti indicati come connessi al primo;

*ritenuto* che il Tribunale ha respinto la domanda, considerando che la società attrice avrebbe dovuto produrre la documentazione completa relativa ai conti correnti menzionati;

*ritenuto* che anche in questo grado la società D [REDACTED] insiste affinché sia ordinata l'esibizione dell'integrale documentazione contabile inerente a tutti i rapporti in essere tra le parti, "ivi compresi quelli non dedotti in narrativa";

*ritenuto* che nel formulare tale richiesta la società D [REDACTED] richiama la disposizione prevista dall'art. 119 del testo unico della legge bancaria (decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385) e dichiara di non avere il possesso degli estratti, "se non in modo parziale e discontinuo";

*ritenuto* che la Banca convenuta contesta l'ammissibilità della richiesta, rilevando che la società attrice non ha chiarito le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni del rapporto;

*ritenuto* che la richiesta dell'appellante può essere accolta nei limiti in cui il diritto sostanziale del cliente è tutelato nei confronti della Banca dalla disposizione del citato articolo 119;

*ritenuto* che su tale presupposto - che il cliente abbia un diritto sostanziale sul documento - e negli stessi limiti deve giudicarsi ammissibile l'istanza di esibizione prevista dall'art. 210 cod.proc.civ., perché in questa speciale fattispecie il requisito della indispensabilità dei documenti per conoscere i fatti di causa, previsto dall'art. 118 cod.proc.civ., non è rimesso alla valutazione del giudice, ma è definitivamente risolto in termini assoluti dalla prescrizione della norma sostanziale dell'art. 119, quarto comma, secondo cui "*il cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni*";

*ritenuto* che questo diritto non appare limitato alla documentazione di singole operazioni, così da rendere insigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute

in un certo arco temporale, giacché è diversa la "ratio" della legge, intesa sin dalla legge n. 154 del 1992 a dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

*ritenuto* che la norma non può essere interpretata nel senso di limitare il diritto alla informazione, legittimando invece l'aveute titolo ad ottenere gli opportuni riscontri di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto negli ultimi dieci anni, in base all'obbligo di correttezza e solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede (cfr. negli stessi termini, e più ampiamente: Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093);

*ritenuto* che la richiesta di esibizione non può essere, invece, accolta per la documentazione contabile risalente ad un termine superiore a quello degli ultimi dieci anni dei diversi rapporti bancari intercorsi tra le parti e non può estendersi a rapporti diversi da quelli specificamente dedotti nell'atto di citazione di primo grado, rispetto ai quali la richiesta è dunque solo genericamente formulata e quindi inammissibile;

*ritenuto* infatti che per la documentazione che non è ricompresa negli effetti disciplinati dall'art. 119 del testo unico bancario:

- l'ordine di esibire documentazione può essere impartito ad uno dei contendenti con esclusivo riguardo ad atti la cui "acquisizione al processo sia necessaria" (art. 210 c.p.c.), ovvero "concernenti la controversia" (art. 2711 c.c.), e quindi solo per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto o almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2003, n. 10916; Cassazione civile, sez. I, 8 settembre 2003, n. 13072);

*ritenuto* che dalla data della notificazione della citazione di primo grado (17 giugno 2004) è comunque decorso inutilmente un termine superiore a quello di novanta giorni previsto dall'art. 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

riservata la nomina di un consulente tecnico all'esito dell'esibizione;

**Per tali motivi**

Visti gli articoli 210 cod.proc.civ. e 119, quarto comma, del decreto legislativo n. 385 del 1993,

**Ordina**

alla Capitalia di esibire, a spese di D. [REDACTED] che ne dovrà fare anticipazione, copia della documentazione contabile inerente ai rapporti intercorsi con la stessa società Duplo Standard che siano stati singolarmente individuati nell'atto di citazione 8-17 giugno 2004 (vd. i documenti allegati alla citazione di primo grado da n. 1 a n. 6) con riferimento agli ultimi dieci anni, da computare con decorrenza a ritroso dalla data di chiusura dei diversi conti correnti intestati all'appellante;

**dispone**

che l'esibizione sia eseguita mediante deposito in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

**fissa**


per la ulteriore trattazione la nuova udienza del 27 febbraio 2007 alle ore 12.

Si comunichi

*Milano, 17 ottobre 2006*

il presidente

(Baldo Marescoti)



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO  
CANCELLERIA  
CORTE CIVILE

